

Sentenza N. 86 del 12 aprile 2012

Materia: Mercati e professioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art.117, commi primo e terzo

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Marche 7/2011 (attuazione direttiva comunitaria 2006/123/CE....Legge comunitaria regionale 2011)

a) **art. 21** che ha sostituito **l'art.34 della l.r. 20/2003**(Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) – previsione del marchio di origine e di qualità **“Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”**

b) **art.2 nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della l.r. 4/1996 – Previsione di specifici requisiti per i cittadini non comunitari che intendono esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla lettera a) e dichiarazione di cessazione della materia del contendere in riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b)

L'art. 21 della Legge della Regione Marche 7/2011, sostituendo l'art. 34 della l.r. 20/2003, prevede il marchio di origine e di qualità, denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”, di cui possono avvalersi le imprese artigiane regionali.

La disposizione ha posto il problema della sua compatibilità con la normativa europea, che l'Italia è chiamata ad osservare in forza delle limitazioni di sovranità nazionali di cui all'art. 11 della Costituzione ed in forza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui all'articolo 117, primo comma, del novellato titolo V della seconda parte della Costituzione.

In forza del suddetto trasferimento all'ordinamento comunitario dell'esercizio dei poteri normativi nelle materie oggetto dei trattati, le norme nazionali e regionali non debbono contrastare con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che vietano restrizioni quantitative all'importazione

(art.34), all'esportazione (art.35) e l'adozione di qualsiasi misura di effetto equivalente: divieto quest'ultimo che nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata riassunto in modo ampio, ai sensi del quale *“ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”*.

A completamento del quadro di riferimento normativo europeo, si sottolinea che l'art. 36 del TFUE consente deroghe al divieto di restrizioni alle importazioni ed esportazioni, ma le circoscrive, prevedendo che le stesse deroghe non devono comunque costituire una restrizione dissimulata al commercio degli Stati membri.

In considerazione che l'introduzione del citato marchio “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)” pone di fatto restrizioni agli scambi commerciali, perché con il medesimo vengono promossi i prodotti artigiani regionali “garantendone l'origine e la qualità”, la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione censurata per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art.117, primo comma, Costituzione.

E' stato anche impugnato **l'art. 2** della Legge Regione Marche 7/2011, nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7 al novellato art. 29 della l.r. 4/1996 e così previsto specifici requisiti per i cittadini non comunitari che intendono esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale.

il ricorrente ha avanzato, al riguardo, l'ipotesi di violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, adducendo che la disposizione regionale è stata adottata in contrasto con il principio fondamentale che riserva allo Stato la definizione e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali, per garantire in materia una disciplina uniforme sul piano nazionale (come avviene ex art. 49 del D.P.R. N.394/1999).

Relativamente a quest'ultima questione, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando la integrale sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 7 della l.r. 13/2011 e la non applicazione della stessa medio tempore.